

Art. 114 Procedura decisionale

Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:

- a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995¹ sulla parità dei sessi;
- b. secondo la legge del 13 dicembre 2002² sui disabili;
- c. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989³ sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
- d. secondo la legge del 17 dicembre 1993⁴ sulla partecipazione;
- e. derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994⁵ sull'assicurazione malattie.

¹ RS 151.1

² RS 151.3

³ RS 823.11

⁴ RS 822.14

⁵ RS 832.10
